



CITTÀ DI SAPRI
Provincia di Salerno
UFFICIO DEL SINDACO

Prot. n. 2143/2023 del 13.02.2023

Ordinanza Sindacale n. 36/2023

IL SINDACO

RICHIAMATO:

- il Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria e Cimiteriale;
- il D.P.R. n. 285 del 10.09.1990 – Regolamento di Polizia Mortuaria;

VISTO l'art. 82 del D.P.R. n. 285 del 10.09.1990, comma 4, che attribuisce al Sindaco i compiti di regolazione in via ordinaria, delle esumazioni;

RICHIAMATI gli artt. 50 e 54 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTA la circolare del Ministero della Sanità n. 10 del 31.07.1998;

VISTA la Legge n. 130 del 30.03.2001;

RICHIAMATO l'art. 85 del D.P.R. n. 285 del 10.09.1990, che stabilisce che le ossa che si rinvencono in occasione delle esumazioni ordinarie devono essere raccolte e depositate nell'ossario comune, a meno che coloro che ne abbiano interesse facciano domanda di raccogliere per deporle in cellette, loculi e tombe già avute in concessione;

VISTA l'attuale situazione del campo d'inumazione nel Cimitero Comunale di Sapri, ove risulta limitata la disponibilità numerica di spazi da destinare a nuove inumazioni;

ACCERTATO che per le salme riportate nell'elenco che si allega (**Allegato A**) alla presente e ne forma parte integrante e sostanziale che qui si intende riportato integralmente si rende necessario procedere alle operazioni previste;

CONSIDERATO che dall'inumazione delle predette salme sono già abbondantemente trascorsi i 10 (dieci) anni e si può quindi procedere all'esumazione ordinaria;

RITENUTO di dover provvedere di conseguenza;

CONSIDERATO che le operazioni in oggetto verranno svolte dalla società aggiudicataria dell'appalto per i Servizi Cimiteriali;

CONSIDERATO che contestualmente con l'adozione della presente, saranno messi in atto gli strumenti di ricerca per individuare ed avvisare i parenti dei defunti interessati all'operazione, al fine di disporre sulla destinazione dei resti mortali dei propri congiunti;

RILEVATO che si rende necessario, per motivi di igiene e salute pubblica, interdire l'accesso al pubblico al Cimitero durante il periodo di esecuzione dei lavori di esumazione;

ORDINA

che il 01/03/2023 sia dato inizio alle operazioni di esumazione ordinaria delle salme dei defunti riportati nell'Allegato A che forma parte integrante e sostanziale della presente Ordinanza che qui si intende riportato integralmente;

- che nelle operazioni di esumazione sia adottata ogni cautela necessaria ad evitare situazioni di disagio ai parenti dei defunti nel rispetto delle salme esumate;
- che il Cimitero sia opportunamente chiuso al pubblico per impedire l'accesso agli estranei e per garantire la riservatezza delle operazioni di esumazioni;
- che le operazioni di esumazione siano condotte dalla giornata di 01/03/2023 dalle ore 08:00 e nei giorni successivi, esclusi i festivi e, condizioni climatiche permettendo, fino alla conclusione delle operazioni, fatte salve diverse esigenze di servizio;

INFORMA

Nel caso d'incompleta mineralizzazione, i resti, a scelta dei congiunti potranno:

1. essere inumati per almeno 5 (cinque) anni in altra fossa;
2. essere avviati alla cremazione, previo assenso espresso dagli aventi diritto come individuati ai sensi della Legge n. 130 del 2001 (coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli artt. 74-75-76-77 del Codice Civile) sostenendone le relative spese.



CITTÀ DI SAPRI
Provincia di Salerno
UFFICIO DEL SINDACO

Nel caso di completa mineralizzazione o di cremazione i resti, a scelta dei congiunti potranno:

1. essere posizionati nell'ossario comune;
2. essere posizionati in ossario da acquisire in concessione o già in concessione;
3. essere posizionati all'interno di loculi/tombe di famiglia (nel limite dello spazio disponibile) già in concessione per altri congiunti, fatto salvo quanto disposto dal Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria e disposizioni vigenti in materia;
4. essere trasferiti in altro Cimitero previa autorizzazione al trasporto rilasciata dal Comune di Sapri.

Nel caso di disinteresse, stante l'irreperibilità dei parenti:

il Comune provvederà d'ufficio a depositare nell'ossario comune i resti rinvenuti, e in caso di non mineralizzazione dei resti mortali, all'ulteriore inumazione in campo comune, in altra fossa, per altri 5 (cinque) anni, con successivo deposito nell'ossario comune all'interno del cimitero.

Le spese per tutte le operazioni, ivi incluso la concessione dei manufatti, (cellette ossario(loculi) e per la tumulazione dei resti ossei/ceneri sono a totale carico dei familiari con il pagamento degli oneri previsti dal vigente Regolamento Comunale approvato con Deliberazione di Giunta Municipale n. 170 del 29/09/2016, cui si fa espresso ed integrale rinvio.

INCARICA

il Responsabile del Settore IV – Polizia Municipale Ufficio 4 – Servizi Demografici, Magg. dr. Antonio Pompeo Abbadessa per la trasmissione della presente Ordinanza, per opportuna conoscenza, all'Ufficio Tecnico Comunale, alla Ditta Lucio Nobile di Nobile Gianluigi in qualità di società appaltatrice dei Servizi Cimiteriali, alla Prefettura di Salerno e alla pubblicazione all'Albo Pretorio Online.

RAMMENTA ALTRESÌ

che avverso la presente ordinanza è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale, sede di Salerno, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di avvenuta pubblicazione all'Albo Pretorio, o in alternativa entro 120 (centoventi) giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Sapri, lì 13.02.2023



IL SINDACO
Dr. Antonio Gentile